



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **160**

Del **20/11/2014**

Oggetto:

**LINEE DI INDIRIZZO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ACQUAMBIENTE
MARCHE SRL IN MATERIA DI PERSONALE (ART. 4, COMMA 12 BIS, D.L. 66/2014
CONVERTITO DALLA LEGGE 89/2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune di Sirolo in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SINDACO	MISITI MORENO	Presente
2) VICE SINDACO	FANELLI FRANCO	Presente
3) ASSESSORE	BILO' FABIO	Presente
4) ASSESSORE	GIAN TOMASSO ANGELA	Presente
5) ASSESSORE ESTERNO	ZANNOTTI SILVIA	Presente

Presenti: **5** Assenti: **0**

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno

Assiste il Segretario Generale Sig. Frulla Dott.ssa Carla

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta viene dichiarata aperta. I convocati sono invitati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente

F.to Misiti Avv. Moreno

Il Segretario Generale

F.to Frulla Dott.ssa Carla



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la disciplina in materia di vincoli alle assunzioni e alle spese di personale delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle amministrazioni locali è stata di recente modificata dall'art. 4, comma 12 bis, del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito in L.23/6/2014 n. 89 ai sensi del quale: *"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.*

A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014.

Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione".

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 ai sensi del quale:"Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (come sostituito dal suddetto art. 4, comma 2-bis, D.L.66/2014) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 ha abrogato l'art. 76, comma 7, del D.L.112/08 convertito in L. 133/2008 e s.m., ai sensi del quale era previsto il divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo qualora l'incidenza delle spese di personale risultasse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti;

DATO ATTO che ai fini del computo della percentuale di cui sopra, l'art. 76, comma 7, del DL 112/08, prevedeva l'inclusione anche delle spese sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;

CONSIDERATO, ora, che dal raffronto tra la precedente normativa e quella attuale emerge in particolare quanto segue:

a)- i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni locali non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

- b)- i predetti organismi sono tuttavia tenuti a rispettare il principio di riduzione dei costi del personale, da perseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
- c)- il perseguimento di tale obiettivo viene assicurato mediante l'adozione da parte dell'amministrazione di un proprio atto di indirizzo che definisce per gli organismi suddetti i criteri e le modalità di attuazione i cui contenuti vengono recepiti in propri provvedimenti da parte degli stessi soggetti destinatari dell'atto di indirizzo;
- d)- le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia culturali e alla persona (ex Ipab) e le farmacie sono escluse dai predetti limiti, essendo comunque tenute a rispettare l'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la qualità dei servizi erogati;
- e) - Le amministrazioni locali non devono più procedere al consolidamento della propria spesa di personale con quella delle società partecipate, ma sono tenute, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DL 90/2014, a coordinare le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (aziende speciali, istituzioni, società partecipate locali totali o di controllo) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

CONSIDERATO che l'applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del DL 90/2014, comporta l'analisi di questioni rilevanti, relative in particolare a:

- l'esatta individuazione degli organismi soggetti al coordinamento delle politiche di gestione del personale da parte dell'ente locale;
- i criteri da utilizzare per realizzare il coordinamento delle politiche assunzionali dei soggetti di cui sopra;
- le modalità di recepimento da parte di tali organismi delle suddette linee di indirizzo;
- i soggetti deputati e le modalità di monitoraggio e di controllo del rispetto delle linee di indirizzo impartite dall'ente.

DATO ATTO che la norma suddetta si applica agli organismi di cui all'art. 18, comma 2-bis, del DL 112/08 convertito in L.133/08 e precisamente:

- alle aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo;
- le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti previsti dall'art. 3, comma 5, del DL 90/2014, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;
- per le aziende speciali cosiddette multi servizi, le suddette disposizioni si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

CONSIDERATO che dalla ricognizione delle società partecipate direttamente dall'ente, ne deriva che rientra nel campo di applicazione della norma suddetta la seguente società:

- ACQUAMBIENTE MARCHE SRL – quota di partecipazione 25% (servizio idrico integrato e distribuzione gas metano)

Non si includono le società a partecipazione indiretta e quelle per le quali nel relativo conto economico non si rilevano costi di personale (Ecofon Conero s.p.a - Astea Energia s.r.l — Centro Marche acque s.c.r.l), tenuto anche conto che né Astea Energia, né Centro Marche Acqua risultano



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

affidatarie di servizi pubblici locali;

Non su include l'Azienda Asp – ambito 9, in quanto gestisce servizi alla persona;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 15 del 30/06/2014 relativa all'approvazione della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00 e s.m. tra i Comuni di Cingoli, Filottrano, Sirolo e Numana per l'esercizio del controllo analogo su "Acquambiente Marche Srl";

RITENUTO, quindi, alla luce del suddetto quadro normativo e nell'ambito del monitoraggio della situazione contabile, gestionale ed organizzativa e del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica delle società partecipate, adottare le seguenti linee di indirizzo per disciplinare in modo prudentiale la materia delle spese di personale:

a) La società partecipata adegua le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, in particolare:

- in materia di riduzione delle spese di personale, la società partecipata applica, in linea di principio, la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e s.m. in relazione alla quale si deve assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

b) - ai fini di una corretta e prudentiale gestione del proprio personale e delle relative spese, questa amministrazione invita la predetta società partecipata a rendere note le proprie scelte programmatiche e/o organizzative che incidono in modo rilevante sulle spese di personale;

c) -la società partecipata è tenuta a garantire una graduale riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Tale percentuale dovrà essere determinata secondo i seguenti criteri;

- i dati contabili da considerare per il conteggio sono desunti dall'ultimo bilancio approvato dalla società;

- la spesa di personale sarà desunta dal conto economico alla voce -Totale costi per il personale-9 (compresi in costi della produzione-B);

- la "spesa corrente" sarà desunta dal conto economico quale sommatoria dei seguenti aggregati contabili:

1) "Totale costi della produzione – "B" dai quali escludere gli ammortamenti e le variazioni di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2) Interessi ed altri oneri finanziari – C 17



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

3) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate – voce 22

-gli importi così desunti, rispettivamente a "spese di personale" e "spese correnti" delle società partecipata devono essere comunicati all'ente con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) il quale, successivamente, in sede di rendiconto di esercizio e sulla base degli ultimi dati acquisiti, procede alla verifica della graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

d)- nell'ipotesi di mancato rispetto della graduale riduzione dell'indice calcolato come rapporto tra e spese di personale e spese correnti, la società partecipata deve prioritariamente applicare le disposizioni vigenti per gli enti locali in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 in corso di conversione) in relazione alle quali, negli anni 2014 e 2015, la società procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell' 80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

f) – la società partecipata procede a recepire e ad adottare, con propri atti, da comunicare formalmente all'ente locale, le suddette linee di indirizzo.

g) –Il mancato rispetto delle suddette linee di indirizzo sarà oggetto di apposita comunicazione al Comitato di controllo di cui all'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione approvato con atto di C.C. n. 15 del 30/06/2014, al revisore unico dell'ente locale, al collegio sindacale della società partecipata e alla corte dei conti;

DATO ATTO che responsabile del controllo del rispetto delle linee di indirizzo in materia di personale, è il referente nominato dal Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione approvato con atto di C.C. n. 15 del 30/06/2014 al quale dovranno essere trasmesse le varie comunicazioni e che, in collaborazione con il responsabile dell'area finanziaria, procede al monitoraggio ed alla verifica del rispetto dei vincoli e delle linee di indirizzo di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO in attesa della sottoscrizione della convenzione per l'esercizio del controllo analogo e della nomina del relativo comitato di controllo da parte del Consiglio Comunale, si ritiene necessario individuare nella figura del Segretario generale, il soggetto responsabile e referente dell'ente in merito al controllo sui costi del personale della società partecipata, coadiuvato dal responsabile del Servizio finanziario e dal revisore unico;

Visto il parere del revisore unico allegato al presente atto;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile

Visto il favorevole parere contabile e copertura finanziaria formulato dal Resp. Uff. Contabilità;

A voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

2) Di prendere atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DL 90/2014 in corso di conversione in legge, le amministrazioni coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti e che il perseguimento di tale obiettivo viene assicurato mediante l'adozione da parte dell'amministrazione di un proprio atto di indirizzo che definisce, per ciascuno degli organismi partecipati, specifici criteri e modalità di attuazione i cui contenuti vengono recepiti in propri provvedimenti da parte degli stessi soggetti destinatari dell'atto di indirizzo;

3) Di dare atto che dalla ricognizione delle società partecipate direttamente dall'ente, ne deriva che rientra nel campo di applicazione della norma suddetta la seguente società ACQUAMBIENTE MARCHE SRL – quota di partecipazione 25%;

4) Di stabilire, per quanto sopra, le seguenti linee di indirizzo per disciplinare in modo prudenziale la materia delle spese di personale:

a) La società partecipata adegua le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, in particolare:

- in materia di riduzione delle spese di personale, la società partecipata applica, in linea di principio, la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e s.m. in relazione alla quale si deve assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

b) - ai fini di una corretta e prudenziale gestione del proprio personale e delle relative spese, questa amministrazione invita la predetta società partecipata a rendere note le proprie scelte programmatiche e/o organizzative che incidono in modo rilevante sulle spese di personale

c) - la società partecipata è tenuta a garantire una graduale riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Tale percentuale dovrà essere determinata secondo i seguenti criteri;

- i dati contabili da considerare per il conteggio sono desunti dall'ultimo bilancio approvato dalla società;

- la spesa di personale sarà desunta dal conto economico alla voce -Totale costi per il personale-9 (compresi in costi della produzione-B);



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

- la "spesa corrente" sarà desunta dal conto economico quale sommatoria dei seguenti aggregati contabili:

- 1) "Totale costi della produzione – "B" dai quali escludere gli ammortamenti e le variazioni di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 2) Interessi ed altri oneri finanziari – C 17
- 3) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate – voce 22

-gli importi così desunti, rispettivamente a "spese di personale" e "spese correnti" delle società partecipata devono essere comunicati all'ente con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre)) il quale, successivamente, in sede di rendiconto di esercizio e sulla base degli ultimi dati acquisiti, procede alla verifica della graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

d) nell'ipotesi di mancato rispetto della riduzione dell'indice calcolato come rapporto tra e spese di personale e spese correnti, la società partecipata deve prioritariamente applicare le disposizioni vigenti per gli enti locali in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 in attesa di conversione) in relazione alle quali, negli anni 2014 e 2015, la società procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell' 80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

f) la società partecipata procede a recepire e ad adottare, con propri atti, da comunicare formalmente all'ente locale, le suddette linee di indirizzo;

g) Il mancato rispetto delle suddette linee di indirizzo sarà oggetto di apposita comunicazione al Comitato di controllo di cui all'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione approvato con atto di C.C. n. 15 del 30/06/2014, al revisore unico dell'ente locale, al collegio di revisione della società partecipata e alla corte dei conti;

5) Di dare atto che responsabile del controllo del rispetto delle linee di indirizzo in materia di personale, è il referente nominato dal Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione approvato con atto di C.C. n15 del 30/06/2014

al quale dovranno essere trasmesse le varie comunicazioni e che, in collaborazione con il responsabile dell'area finanziaria, procede al monitoraggio ed alla verifica del rispetto dei vincoli e delle linee di indirizzo di cui al presente provvedimento;

6) Di dare atto che in attesa della sottoscrizione della convenzione per l'esercizio del controllo analogo e della nomina del relativo comitato di controllo da parte del Consiglio Comunale, si individua nella figura del Segretario generale, il soggetto responsabile e referente dell'ente in merito al controllo sui costi del personale della società partecipata, coadiuvato dal responsabile del Servizio finanziario e dal revisore unico;

7) di dare atto che con separata ed unanime votazione il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Misiti Avv. Moreno

Il Segretario Generale
F.to Frulla Dott.ssa Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'*Albo Pretorio Informatico* nel sito web istituzionale di questo Comune per per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal _____ al _____

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
F.to Frulla Dott.ssa Carla

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n _____
fogli

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
Frulla Dott.ssa Carla



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

VERBALE NR. 17 /2014 DEL 18 NOVEMBRE 2014

OGGETTO: Parere su "linee di indirizzo alla società partecipata Acquaambiente Marche Srl in materia di personale 8art.4 c.12 bis DI 66/2014".

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno (diciotto) del mese di novembre il sottoscritto dott. Paolo Spreti, Revisore unico del Comune di Sirolo (An), nominato dal Consiglio comunale con delibera nr. 4= del 19 aprile 2012, ha effettuato un accesso presso l'Ente al fine di esprimere un parere sulla proposta in oggetto.

Richiamato l'art. 4, comma 12 bis, del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito in L.23/6/2014 n. 89 ai sensi del quale: *"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.*

A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014.

Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione".

Preso atto che le amministrazioni locali non devono più procedere al consolidamento della propria spesa di personale con quella delle società partecipate, ma sono tenute, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DL. 90/2014, a coordinare le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (aziende speciali, istituzioni, società partecipate locali totali o di controllo) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

Preso atto che dalla ricognizione delle società partecipate direttamente dall'ente, ne deriva che rientra nel campo di applicazione della norma suddetta la seguente società: ACQUAMBIENTE MARCHE SRL – quota di partecipazione 25% (servizio idrico integrato e distribuzione gas metano);



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 30/06/2014 relativa all'approvazione della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00 e s.m. tra i Comuni di Cingoli, Filottrano, Sirolo e Numana per l'esercizio del controllo analogo su "Acquambiente Marche Srl";

Per quanto sopra, esprime parere favorevole in merito all'adozione, nell'ambito del monitoraggio della situazione contabile, gestionale ed organizzativa e del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica delle società partecipate, delle linee di indirizzo di cui alla presente proposta, per disciplinare in modo prudenziale la materia delle spese di personale e prende atto che:

- Il mancato rispetto delle suddette linee di indirizzo sarà oggetto di apposita comunicazione al Comitato di controllo di cui all'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione approvato con atto di C.C. n. 15 del 30/06/2014, al revisore unico dell'ente locale, al collegio sindacale della società partecipata e alla corte dei conti;
- il responsabile del controllo del rispetto delle linee di indirizzo in materia di personale, è il referente nominato dal Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione approvato con atto di C.C. n. 15 del 30/06/2014 al quale dovranno essere trasmesse le varie comunicazioni e che, in collaborazione con il responsabile dell'area finanziaria, procede al monitoraggio ed alla verifica del rispetto dei vincoli e delle linee di indirizzo di cui al presente provvedimento;
- in attesa della sottoscrizione della convenzione per l'esercizio del controllo analogo e della nomina del relativo comitato di controllo da parte del Consiglio Comunale, il Segretario generale è il soggetto responsabile e referente dell'ente in merito al controllo sui costi del personale della società partecipata, coadiuvato dal responsabile del Servizio finanziario e dal revisore unico.

Il Revisore unico

dott. Paolo Spreti